

FINANCIAL ITA

BLOG SUGLI ACCADIMENTI FISCALI, FINANZIARI ED IMPRENDITORIALI IN ITALIA E NEL MONDO

SABATO 18 AGOSTO 2007

Intervistato l'Avv. Massimo Giuliano sul caso "Valentino Rossi"

IL QUOTIDIANO "IL GOLFO" NELL'EDIZIONE DEL 16 AGOSTO INTERVISTA L'AVVOCATO MASSIMO GIULIANO SUL MAXI ACCERTAMENTO FISCALE A VALENTINO ROSSI.

Il 3 agosto scorso l'agenzia delle Entrate di Pesaro ha notificato al sette volte campione del mondo di motociclismo, Valentino Rossi, un avviso di accertamento per richiedere tra imposte, interessi e sanzioni 112 milioni di euro, non avendo dichiarato al fisco italiano 60 milioni di compensi percepiti fra il 2000 e il 2004, in quanto resident but not domiciled (residente ma non domiciliato) a Londra. Stessa sorte è toccata ad un altro campione del motociclismo, Loris Capirossi, che avrebbe omesso di dichiarare 1,3 milioni di euro di compensi percepiti nel 2002, in quanto residente a Montecarlo ma domiciliato di fatto in Italia.

E il caso del solito "furbetto del quartierino" o il tentativo del Fisco italiano di accaparrarsi, sempre e comunque, ottimi "clienti"?

Lo chiediamo all'avvocato Massimo Giuliano, giornalista ed esperto di diritto societario e tributario, ischitano di nascita e attualmente in vacanza nella sua terra nativa, da anni trasferito nella capitale, o meglio, domiciliato fiscalmente per scelta, come lo stesso ci suggerisce.

Premetto che, non conoscendo le prove raccolte dagli accertatori in base alle quali hanno affermato l'imponibilità in Italia dei proventi realizzati da Valentino Rossi, non posso evidentemente prendere una precisa posizione sulla vicenda, ma posso fare, invece, qualche considerazione di carattere generale.

Nell'ambito del diritto societario comunitario la Corte di Giustizia ha elaborato dei principi che hanno integrato il diritto nazionale dei Paesi membri, contribuendo ad accelerare il processo di armonizzazione dei diritti societari europei. La Corte ha infatti riconosciuto il diritto delle società e delle persone fisiche a sfruttare la legislazione commerciale ritenuta più favorevole, senza che ciò possa essere considerato una frode o un abuso del diritto.

Avvocato dunque il campione di motociclismo, così come altri suoi “collegi”, ha agito nel pieno rispetto della legge? Come dire “furbastro o tartassato”?

Concordo con il prof. Oscar Giannino che, proprio in merito a questa vicenda, ha elogiato la concorrenza fiscale tra gli ordinamenti, legittimando il sacrosanto diritto di ciascun cittadino di eleggere il domicilio fiscale nei Paesi che hanno basse aliquote fiscali e risultano essere meno burocratizzate.

C'è da dire che l'evasione e l'elusione sono vietate. È invece legale e ragionevole cercare di ridurre l'obbligazione tributario, attraverso una corretta pianificazione fiscale, così come è consentito esercitare attività d'impresa con società costituite all'estero, anziché in Italia. Il fatto che il Fisco abbia ritenuto Valentino Rossi ivi domicilio fiscalmente pur avendo trasferito la residenza nella città londinese, al fine di rendere imponibili i redditi da lui ovunque prodotti, non consente per ciò solo al bel Paese di disconoscere la scelta di aver preferito un diverso Stato nel quale localizzare i redditi da tassare, perché semplicemente più conveniente.

Ma come ci possiamo meravigliare che un imprenditore italiano preferisca, ad esempio, l'Inghilterra, o qualche paese esotico, per costituire e localizzare la sua impresa quando in due giorni e con poche centinaia di euro, a fronte delle settimane di adempimenti e dei circa 5 mila euro necessari in Italia, può costituire un società a responsabilità limitata (LTD in Inghilterra, SRL in Italia - ndr)?

La Comunità Europea, fin dalla sua nascita, si è prefissata l'obiettivo di creare un mercato comune, preoccupandosi di garantire a tal fine cinque libertà: di movimento, di circolazione di merci, di servizi, di capitali e di stabilimento. Principi questi ripetutamente affermati e ribaditi dalla Corte di Giustizia, ma che invece gli Stati membri stentano ad adeguarsi.

A parte ciò mi meraviglia lo stupore degli italiani. Non sarà forse la reazione alla nostra attitudine, pur essendo capaci, di non guardare al di là del nostro giardino? Orticello che qualche tempo fa poteva considerarsi l'Italia, ma ora deve necessariamente ritenersi l'Europa.

Riferendoci alla vicenda di Valentino Rossi, il Regno Unito, per combattere i comportamenti di evasione e/o elusione, nella Finanziaria 2007 ha abbassato la corporate tax, l'imposta sulle società, al 22% per profitti fino a circa € 200.000 e al 28 % per profitti superiori. Al contrario in nostro legislatore ha alzato le aliquote, aumentato i controlli e inasprito gli accertamenti.

Ma esiste sempre una riserva di sovranità dello Stato in materia tributaria...

La Corte di Giustizia ha più volte bacchettato gli Stati membri, imponendo ai giudici nazionali di disapplicare quelle norme tributarie che in qualche modo limitino o discriminino i soggetti appartenenti ad altri Stati europei.

È stato infatti affermato che una riduzione delle entrate fiscali non giustifichi affatto restrizioni alle libertà fondamentali, ma suole essere il prezzo che gli Stati devono scontare a favore della creazione di un Mercato unico europeo.

In ambito Comunitario la Corte di Giustizia con le proprie decisioni sta spronando gli Stati a raggiungere la tanto agognata armonizzazione fiscale. La Corte ha infatti recentemente ribadito che il criterio del credito di imposta ordinario applicato per le imposte pagate all'estero viola la libera circolazione dei capitali, dal momento che lo stato di residenza del contribuente dovrebbe concedere la detrazione totale delle imposte assolate all'estero, cosa che invece non accade.

Per rispettare i principi di libertà stabiliti dal Trattato della CE il sistema da preferire dovrebbe essere quello dell'esenzione, dove lo Stato della residenza dell'investitore si "disinteressa" del prelievo nello Stato in cui si produce il reddito e il contribuente riceve nello Stato della fonte lo stesso trattamento di un soggetto ivi residente.

E chiaro però che con tale sistema i contribuenti saranno indotti a collocare gli investimenti nelle giurisdizioni che concedono il trattamento fiscale più favorevole.

Ritengo che lo Stato italiano dopo aver incentivato il rimpatrio dei capitali avrebbe dovuto provvedere a trattenerli riducendo le aliquote pur combattendo l'evasione.

Avvocato Giuliano cosa consiglia a chi vuole avviare un' attività economica?

Di guardare all'Europa valutando i costi e i benefici di una delocalizzazione delle attività. Proprio per rendere un servizio globale e rispondere alle numerose richieste dei clienti ho stabilito una sede nella City di Londra siglando una partnership con una primaria società di diritto inglese, la New Italian Services. In questo modo siamo in grado di fornire una consulenza fiscale, societarie e aziendale integrata consentendoci di costituire società di diritto britannico o localizzate in paesi off shore, curandone tutti gli aspetti gestionali, e di gestire attività di esportazione e importazione di prodotti e servizi tra l'Italia e i Paesi comunitari.

Quindi tutti via dall'Italia?

Purtroppo la miopia del nostro legislatore è tanto più acuta quanto sciocca. Basti guardare al recente sorgere e altrettanto immediato tramontare del trust, uno strumento di

importazione anglosassone, solo da qualche anno riconosciuto ad ogni effetto dai nostri giudici, che permette di vincolare, proteggere il patrimonio del disponente per soddisfare determinati interessi e scopi, sottraendolo agli attacchi dei propri creditori. Ebbene con l'introduzione della imposta sulle successioni e donazioni e con l'inasprimento fiscale sancito dalla finanziaria 2007 e dalla recente interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate comporterà un abbandono dell'istituto, con l'ovvia conseguenza di dirottare altrove i capitali anziché localizzarli in Italia.

Non essendo uno strumento elusivo dell'imposta ma solo di protezione del patrimonio che bisogno c'era di inasprire il regime fiscale?

Parlando del trust che applicazioni pratiche può avere ?

Spesso può essere conveniente, anziché costituire società commerciali di diritto estero o trasferire a fiduciari i propri beni, creare un trust al fine di tutelare l'integrità del patrimonio familiare, in modo che possa non essere coinvolto dalle vicende imprenditoriali o familiari, anche al fine di tutelare minori ed incapaci; altre volte può servire per garantire il passaggio generazionale dell'azienda e riservarla all'erede più capace; in altri casi si vuole, semplicemente, garantire una certa riservatezza sul proprio patrimonio. Scopo quest'ultimo che in verità vuole nascondere, spesso, i beni agli occhi del redattore fiscale, che, tra l'altro, sono stati resi più attenti e invasivi nell'ultima circolare dell'agenzia delle Entrate.

Ritornando al tema della fiscalità internazionale ci potrebbe indicare un esempio di lecito risparmio d'imposta?

Spostandoci nel campo immobiliare, settore di traino dell'intera economia nazionale, l'inasprimento della fiscalità immobiliare e, dunque, l'elevato costo fiscale gravante sulle compravendite immobiliari, sta comportando l'ideazione di pratiche alternative all'acquisto diretto dell'immobile da parte di persone fisiche o società, che di fatto eludono l'imposta sui trasferimenti.

Ad esempio acquistare la seconda casa intestandola ad una società di diritto straniero nel quale vige l'esenzione sulle cessioni delle partecipazioni, consente di ritrasferirla cedendo le azioni senza versare alcuna imposta sul trasferimento, in quanto, almeno sulla carta, l'immobile non cambia proprietario.

Concludo, però, con una raccomandazione, che è quella di affidarsi sempre ad esperti della materia che siano in grado di valutare caso per caso le opportunità offerte dalle legislazioni dei diversi Stati e che siano disponibili ad assistere i clienti in tutte le fasi di sviluppo del

business.

L'Avvocato Massimo Giuliano è reperibile all'indirizzo internet: <http://www.giulianoedigravio.it/>